

Numero
3859

aa

1

Bellinzona
23 agosto 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Stefano Tonini
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 99.23 del 5 luglio 2023 Da richiedenti l'asilo con decreto d'espulsione a cittadini svizzeri

Signora deputata e signori deputati,

con l'interrogazione in oggetto, vengono formulati alcuni quesiti inerenti a parte delle naturalizzazioni che sono state concesse in Svizzera nell'arco degli ultimi vent'anni. In particolare le domande da voi poste mirano a chiarire alcune particolarità che contraddistinguono le procedure di naturalizzazione trattate nel nostro Cantone.

Esaminato il contenuto, lo scrivente Consiglio di Stato (di seguito: il Consiglio) osserva come sia preliminarmente doveroso evidenziare che il testo dell'atto parlamentare in rassegna pecchi di chiarezza e risulti finanche confusionario, al punto tale da rendere difficoltosa l'elaborazione di una risposta sintetica.

In primo luogo, va in effetti rilevato che se dal titolo dell'interrogazione parrebbe che i deputati facciano menzione dell'espulsione prevista dagli artt. 66a e 66a^{bis} del Codice penale – ovvero sia l'espulsione che può essere pronunciata dal giudice qualora lo straniero commetta determinati reati – dal testo stesso dell'atto parlamentare sembrerebbe invece desumersi un riferimento alla pronuncia dell'allontanamento prevista dalla procedura che regge le domande d'asilo (cfr. Legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]).

Ritenuto che le due misure non vanno confuse, appare quindi giudizioso rammentare che lo statuto di ammesso provvisoriamente (permesso F) – la cui concessione è d'esclusiva competenza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) – permette al suo titolare di risiedere regolarmente in Svizzera fintanto che la sua partenza non sia esigibile, possibile e ammissibile. Di conseguenza, chi gode di questo statuto non è in attesa di rinvio con un termine di partenza scaduto ma può continuare a soggiornare nel nostro Paese. In merito alle particolarità che caratterizzano tale statuto, l'Esecutivo cantonale si è del resto già espresso in passato rispondendo ad una precedente interrogazione parlamentare. Così stando le cose, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto già illustrato in passato (cfr. interrogazione del 10 settembre 2020 n. 99.20, intitolata "*Inutili ostacoli all'integrazione in Ticino figlio di pregiudizi all'interno del DI?*" e presentata dal

deputato Fabrizio Sirica, alla quale il Consiglio di Stato ha risposto in data 21 ottobre 2020).

Oltretutto occorre precisare maggiormente anche l'aggiuntivo presupposto al quale gli interroganti ancorano le proprie perplessità. Difatti, contrariamente a quanto potrebbe lasciar intendere la premessa esposta degli interroganti, la richiesta di un permesso B per gravi casi di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi non è un diritto, dal momento che soggiace all'adempimento di numerose condizioni – fra le quali rientra anche un soggiorno in Svizzera di almeno cinque anni nell'ambito di una procedura di asilo – opportunamente vagliate dall'Autorità federale, cui spetta la competenza decisionale in materia. Va in effetti ricordato che le autorità cantonali possono solamente preavvisare positivamente l'eventuale concessione del permesso alla SEM. Per il resto, nell'ambito di precedenti risposte ad atti parlamentari, anche le specificità di questa tipologia di permessi è già stata sviscerata dallo scrivente Consiglio motivo per il quale in questa sede è giudizioso rinviarvi (cfr. interrogazione del 10 settembre 2020 n. 99.20, intitolata *"Inutili ostacoli all'integrazione in Ticino figlio di pregiudizi all'interno del DI?"* e presentata dal deputato Fabrizio Sirica, alla quale il Consiglio di Stato ha risposto in data 21 ottobre 2020; interrogazione del 27 dicembre 2021 n. 127.21 intitolata *"India e la sua famiglia meritano il sostegno attivo del Canton Ticino"* e presentata dalla deputata Anna Biscossa, alla quale il Consiglio di Stato ha risposto in data 19 gennaio 2022).

Ferme tali doverose premesse, rispondiamo come segue alle singole domande:

1. In Ticino ci sono altri casi simili di richiedenti l'asilo con decreto d'espulsione con domanda pendente di cittadinanza Svizzera?

Non è possibile escludere che attualmente fra le numerose domande di naturalizzazione pendenti vi siano anche procedure rette dall'attuale Legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0) concernenti cittadini stranieri che hanno inizialmente beneficiato di un'ammissione provvisoria nel nostro Paese. Parimenti, potrebbero essere ancora in corso alcune procedure inerenti a cittadini stranieri con statuto F che hanno presentato la domanda prima del 2018, e per le quali resta applicabile la LCit antecedente. Richiamando le considerazioni di cui sopra, preme però nuovamente rimarcare che a dispetto del nome, tale statuto consente di soggiornare regolarmente in Svizzera ed appare quindi perlomeno impreciso evocare un presunto decreto d'espulsione.

Analogamente, non è possibile escludere che ad oggi siano ancora formalmente pendenti delle procedure di naturalizzazione inerenti a persone nei confronti delle quali è stata nel frattempo pronunciata un'espulsione ex art. 66a o 66a^{bis} del Codice penale. Nondimeno, il Consiglio rileva come tali pronunce comportino il decadimento del permesso di soggiorno delle persone coinvolte, ciò che mina irrimediabilmente il buon fondamento di un'ipotetica procedura di naturalizzazione ancora in essere.

2. Quanto costa mediamente una persona in questa situazione alle casse del Cantone?

Il Consiglio di Stato non dispone del dato statistico necessario per rispondere al quesito.

Ad ogni fine utile, ricordiamo tuttavia che la legislazione cantonale pone i limiti della spesa destinata a tal scopo (cfr. regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i

richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero [RL 143.310]).

3. Di questi 7'000 casi quanti erano "residenti" in Ticino?

Fra questi casi, nel periodo tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2022 (ossia in 20 anni), 179 persone titolari di un permesso F erano residenti nel nostro Cantone al momento della naturalizzazione.

4. Vi erano soggetti con precedenti penali che sono diventati cittadini svizzeri tra questi casi?

In via del tutto generale, non è possibile escludere che fra le numerose naturalizzazioni concesse dal 2003 ad oggi vi siano anche casi di cittadini con precedenti penali. D'altronde, le direttive edite dalla Segreteria di Stato della migrazione – confermate dall'invalsa giurisprudenza federale – escludono che l'esistenza di precedenti penali di poco conto (ad esempio una contravvenzione) relativi ad eventi passati ed isolati, osti ad essa sola al rifiuto della naturalizzazione.

Comunque sia, ogni singola domanda di naturalizzazione è ponderata attentamente, scandagliandone le peculiarità. In questo senso, la gravità del reato accertato dalle autorità giudiziarie competenti gioca per forza di cose un ruolo di primaria importanza nella valutazione dell'idoneità del richiedente, nel senso che tanto più grave sarà l'entità dell'infrazione, tanto meno saranno le probabilità di accoglimento della domanda di naturalizzazione. Va però anche osservato che il tempo trascorso dalla condanna assume particolare rilevanza nella valutazione dell'integrazione dal profilo dell'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. art. 4 Ordinanza sulla cittadinanza svizzera [OCit; RS 141.01]) siccome in linea di massima la commissione di un reato non può ostare alla naturalizzazione *sine die*.

5. Se vi sono stati casi in Ticino, ora le persone che sono diventate Svizzere partecipano al benessere della nazione lavorando e pagando imposte?

Il Consiglio di Stato non dispone del dato statistico necessario per rispondere al quesito, tanto più che ciò implicherebbe il monitoraggio di cittadini elvetici a tutti gli effetti, sulla sola base del loro *background* personale.

A scanso d'equivoci, va comunque evidenziato che fra le innumerevoli condizioni d'idoneità imposte ai candidati che auspicano l'ottenimento della cittadinanza svizzera, vi è anche il criterio della partecipazione alla vita economica o all'acquisizione di una formazione, che si traduce nel raggiungimento dell'indipendenza economica. Pertanto, posto che tale aspetto viene valutato definitivamente al momento della decisione, v'è modo di garantire che alla data di concessione della cittadinanza elvetica, i richiedenti fossero inseriti con successo nel tessuto socio-economico nella nazione.

RG n. 3859 del 23 agosto 2023

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore.

Vogliate gradire, signora deputata e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)
- Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (dss-urar@ti.ch)